



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 03/01/2024

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 “ POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE” - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.

PREMESSO CHE:

- l’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché quello di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme ed i criteri dettate dagli statuti e dai regolamenti;
- l’articolo 109 del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell’art. 50, comma 10, dal Sindaco e nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- con decreto del Sindaco n. 01 del 20/02/2023, veniva conferito alla Dott.ssa Gabriella DE PASCALIS la Responsabilità del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

VISTI:

- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Commissione Straordinaria n. 13 del 13/01/2019;
- il Regolamento per l’istituzione delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione (EQ): disciplina per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di EQ, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 03/07/2023;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 26/09/2023 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 semplificato – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 approvato, in via provvisoria, con Delibera di G.C. n. 30 del 31/03/2023 e modificato/integrato con Delibera G.C. 47 del 31/05/2023. Integrazioni ed approvazione definitiva*” nel quale è contenuta, tra l’altro, la nuova architettura organizzativa dell’Ente con l’istituzione del Settore denominato “**SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE**” e da cui si evincono le funzioni e servizi di ciascun Settore nonché l’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2024;

VISTO:

- l’art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, come modificato dall’art. 3, comma 6-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall’art. 28, comma 1-ter, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che “*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza*”
- che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego previsto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 es.m.i.;
- che la natura speciale e derogatoria della disposizione suddetta è stata confermata dalla prima sezione del Consiglio di Stato, con il parere n. 3764/2013, di conferma del precedente parere n. 2441 del 25/02/2005, e dalla Circolare n.

2 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per le Autonomie;

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 34/2008, ha ritenuto e confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 2004, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 79, comma 3, della Legge Finanziaria 2008;
- che il Consiglio di Stato, ancora con parere della I Sez. n. 3764 del 11.12.2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 si configura come normativa speciale che introduce nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività di prestazione lavorativa del dipendente di una P.A. sancito dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo appunto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre Amministrazioni locali;
- che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare la durata media di 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- che, come chiarito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione del 06/05/2022, n. 80: "la disposizione dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del pubblico impiego non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dell'ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizione che siano presenti tutti i requisiti voluti dal legislatore. Così come discrezionale la valutazione di concedere la autorizzazione laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell'attività presso l'ente di appartenenza e non interferisca con compiti istituzionali, ferma restando la volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi. La retribuzione, a fronte di una attività lavorativa ulteriore (anche di tipo differente) svolta nel comune con popolazione fino a 5.000 abitanti (o negli altri enti previsti dalla normativa in oggetto) deve necessariamente rispettare i vincoli e i parametri stabiliti dei contratti collettivi di riferimento";

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 460 del 19.12.2023 la Giunta Comunale ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo, da parte del Comune di Sogliano Cavour, della dipendente dott.ssa Gabriella De Pascalis, con il profilo di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (giusto richiesta del 04.12.2023), per n. 12 settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo osservato presso il Comune di Galatina (ed in aggiunta allo stesso) e con oneri interamente a carico dell'Amministrazione richiedente e sino al 31.12.2024, salvo proroga e con decorrenza dalla data stabilita dall'Ente utilizzatore, di concerto con il dipendente interessato;

VISTA la determinazione del Responsabile Servizi alla persona, imprese e territorio n. 57/695 del 27.12.2023 "Approvazione contratto individuale di lavoro per l'assunzione di personale dipendente del Comune di Galatina, per 12 ore settimanali, con decorrenza dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024, salvo proroga, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004";

PRESO ATTO:

- dell'Allegato A) del "Regolamento per l'istituzione e il conferimento delle Posizioni Organizzative", approvato con atto della Commissione Straordinaria n. 66 del 17/05/2019, dichiarato immediatamente esecutivo, dove sono stabilite le fasce di retribuzione per quanto, ad oggi, compatibile, nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento allineato con il Regolamento per l'istituzione delle Posizioni di lavoro di elevata qualificazione (EQ): disciplina per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di EQ ;
- l'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'istituzione delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione (EQ): disciplina per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di EQ, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 03/07/2023, che prevede "La graduazione della retribuzione di posizione degli incarichi di EQ di cui lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 del CCNL è di competenza del Segretario Generale, coadiuvato dall'OIV dell'Ente, i quali propongono al Sindaco l'adozione del relativo atto";
- dell'art. 18 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici che disciplina l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 13 del 13/02/2019

RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla nomina del responsabile del **Settore 3 "SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE"** con attribuzione della posizione organizzativa non essendo, ad oggi, coperta da altro Responsabile;

TENUTO CONTO, per la definizione degli incarichi di responsabilità, dei criteri previsti dal CCNL in vigore: *natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita* in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere;

CONSIDERATA la qualificazione professionale (EQ) della Dott.ssa Gabriella DE PASCALIS, l'esperienza concretamente maturata nei confronti di altre pubbliche amministrazioni in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, le conoscenze ed i requisiti culturali posseduti dallo stesso;

RITENUTO, pertanto, conferire alla Dott.ssa Gabriella DE PASCALIS la responsabilità del **Settore 3 "SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE"**, con attribuzione della posizione organizzativa, per assicurare la continuità della attività dell'amministrazione, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico, con riferimento agli obiettivi definiti nel PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2023 e **fino al 31.12.2024**, ferma restando la previsione dell'art. 18 del regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 13 del 13/02/2019;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. DI CONFERIRE**, per le ragioni indicate in premessa, alla Dott.ssa Gabriella DE PASCALIS, con il profilo di elevata qualificazione (ex categoria D), l'incarico di responsabile del **Settore 3 "SETTORE POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE"** per assicurare la continuità della attività dell'Amministrazione, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico, con riferimento agli obiettivi definiti nel PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2023 e **fino al 31.12.2024**, ferma restando la previsione dell'art. 18 del regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 13 del 13/02/2019;
- 2. DI ATTRIBUIRE** al suddetto responsabile di Settore le funzioni di cui all'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 del Tuel e la relativa posizione organizzativa;
- 3. DI DARE ATTO** che il responsabile ha diritto alla retribuzione di posizione nella misura prevista dal Regolamento per l'attuazione e per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative approvato con la Delibera della Commissione straordinaria n. 66 del 17/05/2019 per quanto, ad oggi, compatibile, nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento allineato con il Regolamento per *"l'istituzione delle Regole per l'istituzione delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione (EQ): disciplina per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di EQ"* e dalla relativa pesatura che verrà attribuita ex art. 6 comma 3 del predetto Regolamento, riproporzionata all'orario di servizio, nonché all'indennità di risultato in accordo ai criteri generali del vigente CCNL ed a quelli adottati in sede di delegazione trattante formalizzati nell'intesa definitiva sottoscritta per l'anno di riferimento, fatti salvi eventuali aggiornamenti ai suddetti provvedimenti ai quali il presente decreto verrà automaticamente adeguato;
- 4. DI DARE ATTO** che le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all'espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell'ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;
- 5. DI STABILIRE** che, in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del responsabile del Settore le relative funzioni saranno svolte dal Responsabile del Settore 4 "Settore Lavori Pubblici Pianificazione e Assetto del Territorio" – Ing. GEMMA PAOLA.
- 6. DI ACQUISIRE** le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dai diretti interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;
- 7. DI DARE MANDATO** al competente ufficio finanziario di provvedere ad impegnare la relativa spesa nel Bilancio dell'Ente e al pagamento della predetta indennità mensilmente a far data dal presente atto e fino a nuovo provvedimento.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy il predetto funzionario è altresì responsabile del trattamento dei dati.

Il presente provvedimento va affisso all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune e trasmesso al Responsabile del settore interessato, al Segretario comunale, al Responsabile del Servizio Personale ed al Responsabile del Settore Finanziario, alle OO.SS. aziendali e territoriali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla residenza municipale, li 03/01/2024

IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI CASARANO

